

**ATTO COSTITUTIVO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"AMICI DELLA MAISON DES ENFANTS - Cyangugu " – ODV - ETS"**

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di settembre i Signori:

- **Daniela Adele Gisella Bosoni**, nata a Milano (MI) il 6 marzo 1957 e residente a Valtournenche (AO) in frazione Cretaz, n. 27 C.F. BSNLDL57C46F205L
- **Ermanno Gennari** nato a Capralba (CR) il 16 febbraio 1951 e residente a Milano (MI) in piazza Francesco Guardi, 11 C.F. GNNRNN51B16B686L
- **Angelo Bosoni** nato a Milano (MI) il 9 novembre 1957 e residente a Abbiategrasso (MI) in via Damiano Chiesa n. 14 C.F. BSNGL58S09F205Y
- **Silvio Biagiotti** nata a Postalesio (SO) il 09 dicembre 1948 e residente a Montagna in Valtellina (SO) in via Panoramica n. 1392 CF BGTSLV48T09G937G
- **Gelsomina Bassi** nata a Berbenno di Valtellina (SO) il 13 gennaio 1947 e residente a Montagna in Valtellina (SO) in via Panoramica n. 1392 CF BSSGSM47A53A787B;
- **Elisabetta Alice Bosoni** nata ad Abbiategrasso (MI) il 26 settembre 1988 e residente ad Abbiategrasso in via A. Paciotti 31 CF BSNLBT88P66A010S;
- **Pierluigi Meloni** nato ad Anagni (FR) il 6 settembre 1985 e residente ad Abbiategrasso in via A. Paciotti 31 CF MLNPLG85C06A269U;
- **Alberto Edoardo Bosoni** nato ad Abbiategrasso (MI) il 19 agosto 1987 e residente in via Damiano Chiesa n. 14 C.F. BSNLRT87M19A010P;
- **Bosoni Giulio Andrea** nato a Magenta (MI) il 21 agosto 1996 e residente in via Damiano Chiesa n. 14 C.F. BSNGND96M21E801H;
- **Lorenza Strada** nata ad Abbiategrasso (MI) il 29 gennaio 1960 e residente in via Damiano Chiesa n. 14 C.F. STRLNZ60A69A010L;
- **Massimo Maria Mazza** nato a Crema (CR) il 13 settembre 1951 e residente Viale Gran sasso, 15 Milano CF MZZMSM51P13D142J;
- **Rita Maria Francesca Santagostino** nata a Milano (MI) il 03 aprile 1951 e residente Viale Gran sasso, 15 Milano CF;



- **Paolo Castello** nata a Scorrano (LE) il 02 giugno 1987 e residente a Milano in via Giacomo Favretto 13 CF CSTPLA87H42I549Y;
- **Federico Rimo** nato a Casarano (LE) il 09 aprile 1989 e residente a Milano in via Giacomo Favretto 13 CF RMIFRC89D09B936U

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

“AMICI DELLA MAISON DES ENFANTS - Cyangugu – ODV - ETS”, con sede legale nel Comune di Milano, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Piazza Francesco Guardi n. 11 in Milano, 20133 (MI). Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Articolo 3) L'Associazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto e disciplinate dal dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Articolo 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.

Articolo 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente la **sig. Daniela Bosoni**, Vicepresidente il **sig. Ermanno Gennari**, Segretario il **Sig. Angelo Bosoni**, i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa. Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa e ad imposta di bollo.

Letto, confermato e sottoscritto in Milano il 19.09.2022:

Presidente:

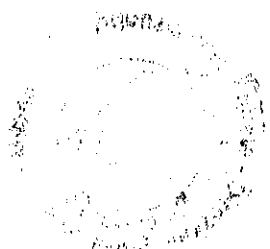

Daniela Bosoni

Vice Presidente:


Ermanno Gennari

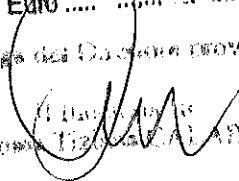
Segretario:


Angelo Bosoni


AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO

ATTO REGISTRATO AL N
165 SERIE 3
DEL 20/09/2023
IMPOSTE ASSOLTE PER
Euro ... 307,00 ...
OLTRE SANZIONI DI BOLLO
Euro

Per delega del Direttore provinciale


Il Direttore provinciale

Allegato A

Associazione "AMICI DELLA MAISON DES ENFANTS - Cyangugu" – ODV- ETS STATUTO

TITOLO I

Denominazione, Sede e Durata

Articolo 1

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "AMICI DELLA MAISON DES ENFANTS - Cyangugu" – ODV - ETS", di seguito indicata anche come "Associazione". L'associazione ha la propria sede in piazza F. Guardi 11, 20133 Milano. Con deliberazione del proprio, Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

Articolo 2

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e senza fini di lucro ed è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché dal presente statuto. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore ovvero il suo acronimo ETS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

Attività, scopi e finalità, e Modalità di Accesso

Articolo 4

L'Associazione opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed organizza le proprie attività nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne.

Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Nello specifico le seguenti

attività di solidarietà sociale e la formazione integrale dei bambini di Cyangugu, in Rwanda, presso l'edificio Maison des Enfants, costruito dalla fondatrice, Daniela Bosoni, su terreno della Diocesi di Cyangugu nel marzo 2014. In particolare, intende assicurare il diritto alla scuola primaria (e per alcuni/e anche secondaria) a bambini e bambine di famiglie molto povere, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Sul piano etico: inquadramento morale e civico dei bambini;
- Sul piano intellettuale: accompagnamento dei bambini nel corso della scuola primaria, fornitura del materiale scolastico, accompagnamento scolastico degli scolari privi di mezzi, degli orfani e di quelli più dotati;
- Sul piano artistico: aiuto dei bambini a esprimere i loro talenti attraverso il disegno, la musica e la danza tradizionale;
- Sul piano sanitario: educazione dei bambini al rispetto dei principi basilari dell'igiene e della salute, pagamento annuale per i bambini più poveri dell'assicurazione sanitaria (mutuelle de santé), con particolare sensibilizzazione rispetto all'AIDS ed al COVID 19;
- Sul piano socio-culturale: attività finalizzate a portare tutti i bambini, qualunque sia la loro provenienza sociale, a giocare insieme e a condividere insieme nella gioia, attraverso giochi ricreativi e colonie di vacanza in ogni periodo di chiusura delle scuole

L'Associazione si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, nell'ambito del territorio in cui essa opera, una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea.

Si prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre.

L'Associazione promuoverà la creazione e la migliore gestione di attività per facilitare la tessitura di rapporti sociali e una maggiore interazione tra le diverse generazioni attraverso il coinvolgimento delle famiglie. Per la realizzazione delle sue finalità l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra la Caritas di Cyangugu, le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti, previsti dall'art. 6 del citato decreto legislativo e definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale Oel Terzo settore.

L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate, dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, tutela i diritti inviolabili della persona.

Articolo 5

Possono essere associati coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa Associazione.

Gli associati possono essere persone fisiche o enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato.

I soggetti diversi dalle persone fisiche devono nominare un loro rappresentante.

L'Associazione ha la facoltà di nominare associati onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinte per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa.

Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto a eccezione dei minorenni.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega

scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti al versamento della quota di capitale sociale pari ad Euro 10,00.

Gli associati onorari sono esonerati dal versamento della quota di capitale sociale.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Articolo 7

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio con riferimento agli art. 5 e 6 del presente statuto.

L'ammissione dei nuovi associati deve essere ratificata dall'assemblea. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di diniego all'ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere, che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 8

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Articolo 9

Può recedere su domanda l'associato che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che l'associato ha in corso con l'Associazione.

Articolo 10

Può essere dichiarato decaduto l'associato:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 11

Può essere escluso l'associato:

che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;

- che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che all'associato sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Articolo 12

L'associato che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi dell'associato defunto, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO III

Organi Sociali

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Articolo 14

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata. L'assemblea potrà svolgersi anche in video-audio conferenza.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in assemblea con delega scritta fino a tre associati nel caso che l'associazione ha un numero di associati inferiore a 500 e può rappresentare fino a 5 associati, nel caso che il numero degli associati sia non inferiore a 500.

Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Un decimo degli associati aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea.

In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali fissandone il numero prima dell'elezione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- approva il programma dell'Associazione;
- delibera su ogni argomento sottoposto al Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Le Assemblee sono presiedute dal/dalla Presidente o da un associato nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 16

Le Assemblee Ordinarie sono valide con la presenza del 50% degli associati e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Le Assemblee Straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza di 3/4 degli associati e in seconda convocazione con il 50%+1 degli associati; le deliberazioni sono sempre assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Il consiglio direttivo potrà svolgersi anche in video-audio conferenza.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea.

Esso dura in carica due anni.

I/le componenti del Consiglio Direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove e sono rieleggibili; in sede di rinnovo del Consiglio Direttivo l'Assemblea stabilisce il numero degli amministratori.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo può conferire alcune funzioni a un/a amministratore/trice delegato/a, ad un comitato esecutivo, a un direttore/trice con i modi ed i termini previsti dalla legge riservandosi il compito di verificare i risultati conseguiti e gli adempimenti posti in essere.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

All'eventuale conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Articolo 18

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- progettare e verificare lo svolgimento delle attività;
- elaborare il bilancio d'esercizio annuale;
- convocare le assemblee previste dallo statuto;
- deliberare in materia di ammissione, recesso e decadenza degli associati;
- nominare gli associati onorari;
- fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci/ie e terzi;
- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea

dalle norme di Legge o dal presente statuto;

- approvare regolamenti interni all'associazione.

Il Consiglio Direttivo assicura l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

Delle sedute del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale da un collaboratore a ciò incaricato ovvero da uno degli amministratori intervenuti.

Il verbale è sottoscritto da tutti coloro che sono intervenuti all'adunanza.

Articolo 20

Il/la Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato/a dal Consiglio Direttivo.

Il/la Vice- presidente pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del/della Presidente in caso di indisponibilità.

Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti, nei modi di legge, all'amministratore/trice delegata e/o al Direttore/trice ed eventualmente ad operatori/trici dell'associazione.

Articolo 21

La pubblicità degli atti e dei registri è garantita dalla richiesta formale di ogni singolo associato.

TITOLO IV

Patrimonio ed Esercizio Sociale Articolo

Articolo 22

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni risultanti dall'inventario dell'Associazione al momento dell'approvazione del presente statuto. Il patrimonio potrà essere incrementato con :

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del

patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- quote associative;
- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
- entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La distribuzione indiretta di utili è disciplinata dall'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea deve approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel maggior termine di 180 gg con giustificando i motivi di tale dilazione .

Le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite, a parte il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

Articolo 23

Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore Legale dei Conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo, il Revisore è nominato dall'Assemblea degli Associati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 24

L'Associazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

Nel caso in cui l'Associazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.

L'estinzione è deliberata dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ed è accertata secondo le modalità di cui all'articolo 6 del DPR 361/2000.

In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori dell'Associazione.

TITOLO VI

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 25

Gli associati possono rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Associazione ed associati che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'Associazione oppure l'associato) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

In ogni caso è previsto il ricorso al Giudice Ordinario

